Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto l'opposizione relativamente ai prodotti della classe 3 e respingere l'opposizione nella sua integralità;
- condannare l'EUIPO e la Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG alle spese del procedimento di opposizione, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Solnova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)

(Causa T-86/19)

(2019/C 122/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Solnova AG (Zollikon, Svizzera) (rappresentante: P. Lee, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Canina Pharma GmbH (Hamm, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell'Unione europea BIO-INSECT Shocker — Marchio dell'Unione europea n. 14 837 553

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'EUIPO dell'11 dicembre 2018 nel procedimento R 276/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

IT

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — British Aggregates/Commissione

(Cause riunite T-101/14 e T-610/15) (1)

(2019/C 122/35)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 112 del 14.4.2014.

Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — British Aggregates e a./Commissione

(Causa T-741/15) (1)

(2019/C 122/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.